



**ALLEGATO A alla Dgr n. 1760 del 03 ottobre 2013**

pag. 1/4

**CONVENZIONE**

Tra la Regione Veneto (c.f. 80007580279) con sede a Venezia Dorsoduro 3493 rappresentata dal Dirigente regionale della Direzione Prevenzione ..... nato a .....il ..... giusta deliberazione della Giunta Regionale n. ....del.....

E

L'Azienda Ulss n.17 con sede in Este (PD) Via Salute, 14/B (p.i. ....) rappresentata dal Direttore Generale ....., nato a ..... il nominato con DGR n. del

**PREMESSO CHE:**

Con DGR n. 1588 del 11 maggio 1999 la Giunta regionale ha dettato i criteri per l'individuazione dei Centri regionali di riferimento, facenti parte del Servizio Sanitario Regionale.

Con DGR n. 1397 del 16 maggio 2003, la Giunta Regionale ha costituito il "Centro Regionale di Riferimento per l'Ergonomia Occupazionale".

Con DGR n. 4532 del 28 dicembre 2007, integrata e modificata con DGR n. 448 del 24 febbraio 2009, la Giunta Regionale ha dettato le direttive per la razionalizzazione dei Centri regionali di riferimento e dei Centri regionali specializzati e classificato il "Centro Regionale di Riferimento per l'Ergonomia Occupazionale" tra i Programmi regionali.

Con DGR n. 3826 del 9.12.2009 la Giunta Regionale ha approvato la prima convenzione per la conduzione del Programma Regionale per l'Ergonomia Occupazionale, sottoscritta tra Regione Veneto/Direzione Prevenzione e AULSS n. 17 il 31.12.2009 e scaduta il 31.12.2012, con possibilità di rinnovo.

Con la DGR n. 14 del 11.01.2011 la Giunta Regionale ha approvato le nuove disposizioni in materia di Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri Regionali specializzati.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

***Art. 1 Oggetto***

La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione Veneto e l'Azienda Ulss n. 17 per la conduzione del Programma Regionale per l'ergonomia occupazionale.

***Art. 2 Denominazione e sede del Programma***

Il Programma ha la seguente denominazione: Programma Regionale per l'ergonomia occupazionale con sede presso lo SPISAL dell'AULSS: n. 17 in Conselve ( PD) P.zza C. Battisti 11.

### ***Art. 3 Coordinatore del Programma***

Il Coordinatore del Programma è il dott. Dorian Magosso, Direttore SPISAL del Dipartimento di Prevenzione, dell'A.U.L.S.S. n. 17.

Il Coordinatore supervisiona e coordina l'attività del Programma, definisce e concorda con la Direzione Prevenzione il piano annuale delle attività, e predispose la relazione delle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute.

### ***Art. 4 Funzioni del Programma***

Il Programma Regionale per l'ergonomia occupazionale promuove il miglioramento della qualità del lavoro e della salute dei lavoratori attraverso l'applicazione sistematica dei principi ergonomici negli ambienti di lavoro.

### ***Art. 5 Obiettivi del Programma***

Il Programma garantisce:

- il monitoraggio delle pratiche ergonomiche svolte dai Servizi SPISAL delle Aziende ULSS della Regione
- la definizione del profilo di rischio ergonomico in alcuni comparti produttivi del Veneto (edilizia, istituti bancari)
- la sperimentazione/ricerca di metodi e strumenti di valutazione del rischio ergonomico e del rischio da stress lavoro-correlato in relazione ad età e genere in specifici ambiti (es. contesto sanitario)
- la formazione rivolta al Sistema Regionale della Prevenzione e a soggetti esterni
- il coordinamento delle azioni per la prevenzione e contrasto del disagio negli ambienti di lavoro e promozione del benessere organizzativo (in attuazione della L.R. 8/2010)
- la produzione e aggiornamento/revisione di documenti e linee guida operative

### ***Art. 6 Modalità di svolgimento dell'attività del Programma***

Il Programma nell'ambito delle proprie funzioni si impegna a:

- 1) definire e concordare con la Direzione Prevenzione il piano annuale di attività;
- 2) monitorare annualmente l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano di attività;
- 3) relazionare annualmente sull'attività svolta e sulle spese sostenute secondo lo schema e le tempistiche definite dalla Direzione Prevenzione.

### ***Art. 7 Personale del Programma***

La dotazione di personale del Programma così come individuata nel piano di attività annuale potrà prevedere l'attribuzione di incarichi individuando un compenso equivalente

a quello definito per profili assimilabili nei contratti applicabili al personale dipendente delle Aziende Ulss.

### ***Art. 8 Prestazioni a carico dell'Azienda***

L'Azienda Ulss 17 si impegna a:

- 1) mettere a disposizione i locali sede del Programma, assicurando la copertura delle utenze (elettriche, acqua, telefono, internet);
- 2) provvedere all'acquisizione del personale e delle attrezzature necessarie;
- 3) assicurare la gestione amministrativa e contabile delle risorse assegnate al Programma.

### ***Art. 9 Finanziamento***

Per lo svolgimento dell'attività del Programma la Regione Veneto assegna all'Azienda Ulss n. 17 un finanziamento annuale da liquidare con le modalità stabilite nell'atto regionale.

Nel caso in cui il Programma non provveda agli adempimenti di cui al precedente art. 6, anche parzialmente, la Regione Veneto sospenderà l'erogazione del finanziamento.

Le attrezzature e beni durevoli acquistati per lo svolgimento delle attività del Programma sono di proprietà dell'Azienda Ulss n. 17 con vincolo di destinazione per l'espletamento delle attività del Programma.

Al termine della convenzione le attrezzature e i beni durevoli resteranno di proprietà dell'Azienda Ulss n. 17.

### ***Art. 10 Durata della convenzione***

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione con possibilità di rinnovo.

Qualora il Programma non adempia a quanto previsto dall'art.6, la Direzione Prevenzione si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione previa diffida.

### ***Art. 11 Proprietà dei risultati***

La proprietà dei risultati scientifici dell'attività, degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito dell'attività del Programma, compresa la proprietà dei dati, è attribuita alla Regione Veneto.

L'eventuale diffusione dei risultati delle attività dovrà essere preventivamente valutata dalla Direzione Prevenzione ed i relativi documenti o prodotti dovranno contenere l'indicazione della partecipazione della Regione Veneto.

### ***Art. 12 Disposizioni finali***

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Eventuali controversie in merito all'esecuzione della presente convenzione saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui due nominati da ciascuna delle parti ed uno nominato di comune accordo.

***Art. 13 Registrazione***

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 DPR n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto

Venezia,

PER LA REGIONE DEL VENETO  
DIREZIONE PREVENZIONE

PER L'AZIENDA ULSS N.17  
IL DIRETTORE GENERALE